MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 15

All'articolo 41 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª) sono aggiunti i seguenti comma:

Quando si tratti di casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa, questi e' obbligato a mantenere lo stabile in condizione di abitabilita' dal punto di vista igienico, e, dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte. Nel caso d'inadempimento, il Sindaco o l'ufficiale sanitario ne riferiscono al Consiglio provinciale di sanita' il quale, sentito il proprietario, puo' ordinare che il Sindaco provveda di ufficio alle riparazioni ed aggiunte nei modi e termini di cui all'articolo 151 della legge comunale e provinciale, ed entro un limite di spesa non eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondiaria erariale gravante sui fondi anzidetti.

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessita' igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e natura delle localita'. Nel caso di inadempimento, si potra', previo diffidamento, provvedere d'ufficio, come nel comma precedente.

Quando il Sindaco ometta o si rifiuti di adempiere alle attribuzioni conferitegli dal presente articolo, potra' il Prefetto provvedere d'ufficio.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario e' ammesso il ricorso al Consiglio Superiore di sanita'.

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it